



Tribunale di Pordenone

Presidenza

Al C.S.M. – Settima Commissione
 Al Presidente della Corte di Appello di Trieste
 Ai Magistrati
 Alla dott.ssa Daniela Ciancio
 Alla Cancelleria civile e Fallimentare
 Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, dei
 Commercialisti, dei Notai di Pordenone
 Ai professionisti nominati curatori fallimentari,
 amministratori giudiziari, commissari giudiziari,
 liquidatori e gestori di crisi da sovraindebitamento
 LORO SEDI

Il Presidente,

EMANA

la seguente circolare sulle nuove incompatibilità inserite dal d.lgs n. 54 del 2018, in esito alla riunione ex 47 quater ord. giud. del 19 giugno 2018 della sezione civile, rilevato che il decreto Lgs. 54 del 2018 di modifica delle condizioni di incompatibilità relative alle nomine degli amministratori giudiziari (codice antimafia), la cui entrata in vigore è prevista per il 25.6.2018, è applicabile ai curatori in forza dell'art. 28 l.f. ed ai coadiutori di questi ultimi e preso atto del richiamo all'art. 28 l.f. contenuto nell'art. 163 n. 3 e nell'art. 182 comma 2 l.f., con la conseguenza che le norme del citato Decreto sono applicabili anche alla nomina dei commissari giudiziari ed ai liquidatori giudiziari;

rilevato che la norma, laddove contiene l'inciso "**magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato conferente**", è riferita al solo Tribunale di Pordenone, ad eccezione della Procura della Repubblica della stessa sede, trattandosi di differenti uffici giudiziari;

rilevato che la nuova normativa non si applica alle nomine già deliberate prima della entrata in vigore della legge (25.6.2018), ma esclusivamente a quelle effettuate con decorrenza dal 25 giugno 2018, senza che i curatori abbiano alcun onere di dichiarare eventuali situazioni di incompatibilità, come introdotte dal d.lgs. 54/2018, per incarichi ad essi conferiti precedentemente alla data indicata, poiché, diversamente opinando, si finirebbe per espandere la portata temporale e la ratio della norma oltre la disposizione di diritto intertemporale, alla luce del rilievo che la norma tende ad evitare "nomine di favore" in cui il punto qualificante è il momento di assegnazione dell'incarico e la successiva procedura di dichiarazione della incompatibilità, (procedimento in cui la dichiarazione omissiva determina conseguenze di revoca o procedimenti disciplinari e che è oggetto di sorveglianza da parte del Presidente della Corte d' Appello), con la conseguenza che "le disposizioni di cui all'art. 35, co. 4 bis del d.lgs. 159/2011, richiamate dal novellato art. 28 l.f., fanno riferimento alla "assunzione dell'ufficio" di curatore fallimentare, mentre il successivo art. 35.1, pure richiamato dall'attuale testo dell'art. 28 l.f., regola la procedura di emersione della causa

di incompatibilità prevedendo che il curatore “al momento dell’accettazione dell’incarico” esegua la propria dichiarazione;

rilevato che, in presenza del sopravvenire dopo il 25.06.2018 di situazioni d’incompatibilità, non presenti al tempo della nomina, comunque avvenuta successivamente al 25.6.2018, l’evidente finalità della normativa di escludere “nomine di favore” suggerisce di evitare il rischio di indebite interessenze e, comunque, la necessità di assicurare la dovuta trasparenza alla gestione delle procedure concorsuali, con la conseguenza che eventuali incompatibilità sopravvenute non possono rilevare automaticamente come ragione di “sostituzione del soggetto interessato”, così come si esprime l’art. 35.1 del d.lgs. 159/2011, ma essere considerate sotto il diverso profilo delle ragioni di buona amministrazione e in considerazione del necessario rapporto fiduciario che deve sussistere tra Tribunale e curatori, prevedendo che gli stessi siano tenuti a segnalare la sopravvenuta situazione di incompatibilità e a mettere a disposizione il proprio mandato, al fine di consentire al Tribunale le più opportune determinazioni;

rilevato che la nuova normativa prevede che i coadiutori del curatore sono obbligati a rendere la dichiarazione d’incompatibilità al momento dell’accettazione dell’incarico. Nella nozione di coadiutore rientrano tutti coloro che svolgono un’attività che dovrebbe e potrebbe svolgere il Curatore (ai sensi dell’art. 32 co. 1 LF.), ed in particolare, i soggetti che svolgono attività di inventariazione al posto del curatore, di accesso ai luoghi, di interrogatorio del fallito o dei rappresentanti domiciliati lontano dalla sede legale; le figure, che svolgono un’attività propria del Curatore, quali il consulente fiscale o quello del lavoro, che tecnicamente supportano il curatore in un’attività che sarebbe sua propria (verifica crediti, redazione piano di riparto) o i custodi di un bene immobile o di beni mobili del fallito. Mentre, in detta nozione non va ricompreso lo stimatore che non è coadiutore del curatore fallimentare, presta giuramento autonomo, svolge un’attività indipendente da quella del Curatore, ed ha già un suo regime autonomo previsto dal cpc (basti pensare che le procedure competitive non possono svolgersi in assenza di stima ed è pacifico che tale attività non possa essere svolta dal Curatore in proprio). Non si ritiene che tale norma possa applicarsi nemmeno al legale che assiste la procedura in sede contenziosa o stragiudiziale ed a chiunque svolga attività professionale autonoma come il notaio incaricato della raccolta della documentazione ipocatastale mediante redazione di un certificato, oppure che sia incaricato degli adempimenti relativi alla fase successiva all’aggiudicazione degli immobili venduti, che svolge parimenti attività professionale autonoma e, dunque, non può essere ricompreso nella nozione di Coadiutore;

DISPONE

l’adozione dei moduli allegati ai numeri 1 e 2, da utilizzare da parte dei Curatori, commissari e liquidatori e dei Coadiutori, nonché da parte dei Commissari Giudiziali e i Liquidatori Giudiziali e i loro Coadiutori, all’atto dell’accettazione dell’incarico, ai sensi dell’art. 29 l.f., per l’accettazione e la dichiarazione di compatibilità con l’ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato o il collegio conferente l’incarico, tale modulo potrà essere inviato, anche in modo telematico, mediante invio del documento firmato e scannerizzato dal nominato, e dovrà essere, a cura della Cancelleria, inserito nel fascicolo della relativa procedura;

l’adozione del modulo allegato al numero 3 riguardante le situazioni d’incompatibilità relative al distretto, che, per ragioni di tutela della privacy, dovrà essere raccolto, a cura della Cancelleria, per essere comunicato alla Corte di Appello per la prevista attività di vigilanza, senza essere inserito nel fascicolo. In particolare, una volta depositato in cartaceo alla cancelleria, o inviato scannerizzato ad una mail dedicata non appena approntata, i moduli dovranno essere raccolti e mantenuti sino a che la Corte non comunicherà come procedere alla trasmissione dei dati per la sorveglianza;

che i responsabili delle cancellerie civile e fallimentare, in accordo con la Dirigente amministrativa, adottino ogni altra misura organizzativa necessaria per la ricezione, conservazione e trasmissione (in primo luogo ai giudici dei collegi che devono provvedere alla eventuali sostituzioni dei soggetti nominati) delle dichiarazioni di incompatibilità previste dal suddetto D.Lgs., dandone quindi notizia a questo Presidente;

dispone la pubblicazione di questa circolare e dei moduli allegati in apposita sezione denominata Fallimentare del sito WEB del Tribunale.

ALLEGATI:

- 1) MODULO PER L'ACCETTAZIONE D'INCARICO CONFERITO DAL TRIBUNALE E DI DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE D'INCOMPATIBILITA'.
- 2) MODULO PER L'ACCETTAZIONE D'INCARICO CONFERITO AI COADIUTORI E DI DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE D'INCOMPATIBILITA'.
- 3) MODULO DI DICHIARAZIONE DEL CURATORE, DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE, LIQUIDATORE GIUDIZIALE E DEI COADIUTORI EX ART. 28 LEGGE FALLIMENTARE E 35 C. 2 E 4 DEL D.LGS159/2011.

Pordenone, li 20 giugno 2018.

Il Presidente
dott. Gaetano Maria Traglia

